



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio esecuzioni immobiliari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai Magistrati:

dott. Rosangela Viteritti *Presidente*

dott.ssa Giusi Ianni *Giudice rel.*

dott. Giorgio Previte *Giudice*

riunito in camera di consiglio ha emesso, verificata la regolarità delle notifiche eseguite dalla cancelleria (di cui si aveva prova in data 13 marzo 2019, come da attestazione del cancelliere) la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente tra:

[REDACTED] in nome e per conto di [REDACTED],
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti [REDACTED] e
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- RECLAMANTE -

E

[REDACTED]

- RECLAMATI NON COSTITUITI-

OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.

CONCLUSIONI

Per parte reclamante: Voglia l'On. Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

1) revocare e/o annullare il provvedimento emanato in data 4.12.2018 dal Giudice Dott.ssa Ianni Giusi nell'ambito della procedura esecutiva Rge [REDACTED] Tribunale Cosenza;

2) ordinare la prosecuzione del procedimento esecutivo n. [REDACTED] R.G.E. Tribunale di Cosenza, fatti salvi gli effetti della trascrizione eseguita a favore della cedente [REDACTED]
[REDACTED] n. 3 Reg. Gen. e 3 Reg. Part.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 4 dicembre 2018 il giudice dell'esecuzione pronunciava l'estinzione del procedimento n. [REDACTED] RGEI, dando atto dell'intempestiva trascrizione del pignoramento, avvenuta dopo la proposizione dell'istanza di vendita e la scadenza del termine per la sua presentazione.

Avverso il predetto provvedimento interponeva reclamo il creditore procedente, lamentando l'erroneità del percorso argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza reclamata, non prevedendo il codice di rito termini perentori per la trascrizione del pignoramento e non essendo prevista la stessa a pena di inefficacia dell'istanza di vendita.

Il reclamo va rigettato.

Deve, infatti, ribadirsi, coerentemente ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che la trascrizione del pignoramento è, insieme alla notifica, elemento costitutivo di quest'ultimo, quale fattispecie a formazione progressiva, non condizione di efficacia del vincolo rispetto ai terzi: a riprova di ciò, la Suprema Corte ha imposto l'estinzione della procedura esecutiva in caso di mancato rinnovo della trascrizione nel ventennio, con caducazione *ex tunc* dell'intera procedura esecutiva (Cass. 23/01/2019, n.1891; Cass. 4751/16 conforme), giungendo addirittura ad affermare l'improcedibilità del giudizio esecutivo in caso di mancato deposito della nota di trascrizione al momento dell'iscrizione a ruolo (ovvero entro quindici giorni dalla restituzione da parte del conservatore dei registri immobiliari in caso di trascrizione avvenuta su iniziativa del procedente, ai sensi dell'art. 557 c.p.c.). Se, pertanto, la trascrizione è elemento costitutivo del pignoramento, deve ritenersi, anche ove non si voglia condividere la configurabilità di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione (ossia del documento comprovante l'avvenuta trascrizione), che il creditore procedente non possa presentare istanza di vendita qualora il pignoramento non sia stato ancora trascritto, postulando l'atto procedurale successivo la completezza e l'avvenuto perfezionamento dell'atto procedurale precedente. Una conferma si trae proprio da una delle pronunce menzionate nel reclamo dal reclamante, Cass. 7998/15, nella quale, premessa la strutturazione del pignoramento come atto a formazione progressiva, si osserva – pur escludendosi la configurabilità di sanzioni per il mancato deposito della nota di trascrizione nei termini di cui agli artt. 555-557 c.p.c., contrariamente a quanto ritenuto dalla successiva Cass. 4751/16 - che *“mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi*

anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene". La trascrizione, pertanto, ha la funzione di segnare il momento perfezionativo del pignoramento, perché, per un verso, consente a quest'ultimo di produrre i suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e, per altro verso, configura il presupposto indispensabile affinché il giudice possa dare seguito all'istanza di vendita del precedente.

Il reclamante ha, invero, osservato sul punto che fino all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. il giudice non potrebbe, in ogni caso, decidere sulla vendita, così come prima del deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. non potrebbe prendere in esame l'istanza di vendita. Deve, tuttavia, osservarsi che lo stesso art. 567 c.p.c. impone al creditore di depositare la documentazione ipocatastale riguardante l'immobile pignorato con riferimento al ventennio antecedente la "trascrizione del pignoramento", lasciando intendere, quindi, che la trascrizione deve aver avuto già luogo nel momento in cui quella documentazione si va a richiedere. Ragioni di coerenza sistematica e funzionale impongono, pertanto, di individuare nella scadenza del termine per il deposito dell'istanza di vendita il momento ultimo per la trascrizione del pignoramento. Non depone in senso contrario l'inciso di Cass. 18758/2017 menzionato in ricorso dal reclamante (secondo cui "la trascrizione potrebbe essere ritardata dal creditore, non sancendo l'art. 555 c.p.c. alcun termine per compiere detta formalità"), in quanto la mancata previsione di un termine per la trascrizione da parte del legislatore non escludere che esso possa essere individuato in via sistematica sulla base delle argomentazioni sinora esposte; la pronuncia, d'altra parte, parla di possibilità di ritardare la trascrizione rispetto all'iscrizione a ruolo, quale affermazione che risulta certamente non incompatibile con l'individuazione di un momento ultimo successivo per tale incombenza, data l'obbligatorietà della trascrizione, ricavabile, oltre che dalla sua natura di elemento costitutivo del pignoramento, anche dagli artt. 555, 557 e 567 c.p.c., nonché dall'art. 2668 ter c.c..

Essendo stato, conseguentemente, nel caso di specie, il pignoramento trascritto dopo il deposito dell'istanza di vendita (e dopo la scadenza del termine perentorio per provvedere a tale ultimo incombenza) correttamente l'azione esecutiva è stata dichiarata improcedibile.

Stante la mancata costituzione in giudizio dei reclamati, le spese del reclamo vengono dichiarate irripetibili. Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, DPR 115/2002 il reclamante va, altresì, condannato al pagamento di un importo ulteriore, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, trattandosi di obbligazione che sorge ex lege per effetto del rigetto dell'impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, sul reclamo interposto da [REDACTED], così provvede:

- 1) Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza reclamata;

- 2) Dichiara irripetibili le spese della fase di reclamo;
- 3) Condanna il reclamante, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, DPR 115/2002, al pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato;
- 4) Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 3 aprile 2019

Il giudice est.

dott.ssa Giusi Ianni

Il Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti